

Risposta n. 427

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -
Consorzio tra imprese - contributo a fondo perduto.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA] (di seguito istante), nell' esporre quanto qui di seguito sinteticamente riportato, afferma di aver presentato il 18 giugno 2020, in via telematica, la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito decreto rilancio); l'istanza è stata accolta e il 3 luglio 2020 è stato accreditato, salvo buon fine, il contributo di *[...]* euro.

L'istante rileva che, mentre con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 era stato chiarito che tra i soggetti destinatari del contributo rientrano gli enti e le società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - e conseguentemente anche i consorzi tra imprese - con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, è stato precisato che i consorzi tra imprese, seppur riconducibili tra i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR, per la loro peculiare natura sono esclusi dal beneficio in parola.

L'istante, dunque, intenzionato a restituire quanto indebitamente percepito

comprensivo degli interessi, chiede se siano dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione del contributo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante ritiene che non siano dovute sanzioni in quanto il contributo era stato correttamente richiesto sulla base della normativa e dei chiarimenti resi alla data della richiesta (18 giugno 2020) e solo successivamente alla percezione del contributo (3 luglio 2020), con la circolare n. 22/E del 2020 è stato chiarito che i consorzi tra imprese sono esclusi dal contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto rilancio. Pertanto, l'istante ritiene di poter restituire l'importo percepito oltre gli interessi, senza la corresponsione delle sanzioni.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nell'ambito delle misure adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 25 del decreto rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato *"a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*, al ricorrere dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi disposti.

Come ricordato dalle circolari n. 15/E del 13 giugno 2020 e n. 22/E del 21 luglio 2020 - con cui sono stati forniti chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria - il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto rilancio, rappresenta un'agevolazione avente come finalità quella di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia.

Con particolare riguardo ai soggetti destinatari del beneficio, con la circolare n. 22/E del 2020 è stato chiarito che *"I consorzi tra imprese - riconducibili ai soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR -, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui all'articolo 25 del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti."*

Con la successiva circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, sempre in risposta ad un quesito sui consorzi d'impresa, è stato altresì chiarito che *"Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle attività ammesse al contributo stesso."*

Al riguardo, si rammenta che i due requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, andranno determinati in relazione all'ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili esclusivamente all'attività autonoma posta in essere dal consorzio."

Con riguardo alle modalità di restituzione ed all'applicazione o meno delle sanzioni, la medesima circolare n. 25/E, ha chiarito che *"Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui articolo 25, comma 1, del Decreto."*

In particolare, al punto 3.6 è stato previsto che *«A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico*

è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.5».

Fermo restando quanto stabilito al punto 6.1 del richiamato provvedimento, con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 è stato precisato che, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale.

Parimenti, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria» non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi [...]

In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020".

Pertanto, nel presupposto che l'istante non sia un consorzio che svolge un'attività autonoma rispetto alle consorziate e che, dunque, abbia indebitamente percepito il contributo a fondo perduto, condividendo la soluzione proposta, si conferma che esso può restituire quanto percepito, comprensivo degli interessi, senza corresponsione delle sanzioni.

Quanto alle modalità di restituzione si rinvia al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, con cui sono state definite le modalità

attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto. In particolare, al punto 6.1 è previsto che *"Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.5, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti di cui ai periodi precedenti e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24."* (cfr a tal riguardo la risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020).

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)